

Decreto legge 25/05/2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.

Art. 1-septies. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici^[33] ^[37]

In vigore dal 27 gennaio 2022

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.^[35] ^[41]
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall' [articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici](#) relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), in deroga alle disposizioni dell' [articolo 106, comma 1, lettera a\), del medesimo codice](#), determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo [articolo 106, comma 1, lettera a\)](#).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. ^[34]
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.^[36]
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell' [articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e dell' [articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#).
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni

contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), ad esclusione dei soggetti di cui all' [articolo 142, comma 4, del medesimo codice](#), ovvero all'applicazione del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), ad esclusione dei soggetti di cui all' [articolo 164, comma 5, del medesimo codice](#), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.[\[38\]](#) [\[39\]](#) [\[40\]](#)

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Note:

[\[33\]](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106](#).

[\[34\]](#) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 3-novies, D.L. 10 settembre 2021, n. 121](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2021, n. 156](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comma 398, lett. b\), L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[\[35\]](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 398, lett. a\), L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[\[36\]](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 398, lett. c\), L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[\[37\]](#) A norma dell' [art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234](#) sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei [commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021](#).

[\[38\]](#) Comma così modificato dall' [art. 29, comma 13, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#).

[\[39\]](#) Per la rideterminazione della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l' [art. 25, comma 1, D.L. 1 marzo 2022, n. 17](#) e, successivamente, l' [art. 23, comma 2, lett. b\), D.L. 21 marzo 2022, n. 21](#).

[\[40\]](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 settembre 2021](#).

[41] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 11 novembre 2021](#).